

N. 00225/2010 REG.SEN.
N. 01022/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Santorso Societa' Cooperativa A r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con Smaldone Costruzioni S.r.l., e Smaldone s.r.l., in proprio e in qualità di mandante della costituenda associazione temporanea di imprese con la Santorso Società cooperativa a r.l., rappresentate e difese dall'avv.to Guglielmo Giordanengo, con domicilio eletto presso l'avv.to Guglielmo Giordanengo in Torino, via Ettore De Sonnaz, 11;

contro

Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Borsero, Carlo Merani, con domicilio eletto presso l'avv.to Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;

nei confronti di

Itinera S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Mazza, Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso l'avv.to Alessandro Mazza in Torino, via Grassi, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comune di Bardonecchia, prot. 12040 in data 31 agosto 2009 avente ad oggetto: "sistemazione straordinaria di via Medail: miglioramento della percorribilità pedonale, degli accessi e dell'impianto di illuminazione pubblica; realizzazione rete acque bianche in via Medail; opere di rinnovamento e potenziamento acquedotto; comunicazione esclusione dalla procedura di gara";

del verbale di riunione in contraddittorio predisposto dal Comune di Bardonecchia in data 28 agosto 2009;

della determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia, n. 173 in data 18 settembre 2009, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara a favore della Itinera S.p.A.;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed, ove occorresse, in particolare:

della nota del Comune di Bardonecchia prot. 10926 in data 30 luglio 2009;

della nota del Comune di Bardonecchia prot. 11403 in data 11 agosto 2009;

della nota del Comune di Bardonecchia prot.11712 in data 20 agosto 2009;

degli eventuali verbali e/o provvedimenti di aggiudicazione provvisoria della gara a favore della Itinera Costruzioni Generali S.p.A (non conosciuti) nonché dell'eventuale verbale di aggiudicazione definitiva (non conosciuto);

nonché per la dichiarazione della nullità e/o dell'inefficacia, per

l'annullamento e comunque per la disapplicazione del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Bardonecchia e la Itinera Costruzioni - S.p.A.” per l'annullamento del “verbale di aggiudicazione provvisoria gara” in data 15 settembre 2009 (conosciuto in data 5 ottobre 2009) a favore dell'Itinera s.p.a.;
della determinazione del Comune di Bardonecchia – servizio Lavori Pubblici- n. 173 in data 18 settembre 2009 (conosciuta il giorno 5 ottobre 2009).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bardonecchia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Itinera S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato TAR deducendo che, in data 20.5.2009, il Comune di Bardonecchia ha indetto una gara avente l'oggetto di cui all'intestazione, per la quale era posto come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso e come valore complessivo quello di € 1.166.250,00. Pervenivano in termini 8 offerte. La graduatoria provvisoria vedeva miglior offerente la Idrovalori s.r.l., seguita dalla ricorrente e dalla Itinera Costruzioni s.p.a.. All'esito della procedura di verifica di anomalia veniva esclusa l'offerta della Idrovalori s.r.l.. Il Comune chiedeva quindi alla ricorrente chiarimenti in relazione ad alcune voci di prezzo, aventi una

incidenza complessiva sull'offerta pari allo 0,14%. La ricorrente ottemperava in data 10 agosto 2009; in data 11 agosto 2009 il Comune chiedeva nuove precisazioni e la ricorrente ottemperava. La ricorrente veniva quindi convocata in data 28 agosto 2009 in contraddittorio con il Comune; in quella sede il Comune verbalizzava di ritenere l'offerta ingiustificata. Con nota in data 31 agosto 2009 veniva comunicata alla ricorrente l'esclusione dalla gara, senza corredo di analitica motivazione a suffragio. Con nota in data 22.9.2009 veniva comunicata alla ricorrente l'aggiudicazione definitiva in favore della Itinera Costruzioni s.p.a..

Lamenta parte ricorrente la violazione di legge con riferimento all'art. 88 co. 7 d.lgs. n. 163 del 2006, l'eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria e presupposti in fatto e diritto, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Afferma in particolare la ricorrente che il Comune avrebbe omesso, in sede di valutazione di anomalia dell'offerta, di applicare il disposto dell'art. 88 co. 7 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la valutazione di anomalia deve coinvolgere l'offerta nel suo complesso, sicchè non è sufficiente individuare singole inesattezze dell'offerta, dovendosene verificare la complessiva sostenibilità economica.

Nel caso di specie il bando indicava 14 voci di prezzo per le quali si richiedeva, in sede di offerta e della successiva eventuale fase di verifica di congruità, la presentazione di giustificazioni; l'anomalia veniva fatta discendere da presunte inesattezze di 9 delle suddette voci. Mancava tuttavia una valutazione dell'incidenza delle suddette 9 voci di prezzo sull'offerta complessiva; detta incidenza complessiva sui costi era in verità pari allo 0,104%.

In particolare la stazione appaltante contestava i prezzi indicati per i mezzi

d'opera e le attrezzature; la ricorrente ricalcolava i costi sostituendo ai prezzi indicati per manutenzione, manodopera e carburante i prezzi previsti per il noleggio desunti dal prezzario della Regione, comprensivi dei costi, e rivalutava l'offerta con tali nuove voci. Ne risultavano alcuni prezzi sottostimati ed alcuni sovrastimati, idonei questi ultimi a compensare le anomalie indotte dai primi.

Lamentava quindi la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, essendo mancata una analitica motivazione circa la ritenuta anomalia.

Lamentava infine la violazione dell'art. 11 co. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo ritenuto la stazione appaltante di stipulare il contratto prima dei 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai controinteressati, invocando particolari ragioni d'urgenza consistenti nell'imminente stagione invernale e nelle tempistiche prescritte per l'ottenimento di un premio regionale. Deduceva sul punto parte ricorrente l'inidoneità delle ragioni addotte.

Si costituiva il Comune di Bardonecchia deducendo che la verifica di anomalia era stata attenta e puntuale ma i documenti richiesti in buona parte non erano stati forniti dai ricorrenti, così come non venivano colmate le lacune evidenziate dalla stazione appaltante. Contestava inoltre che l'incidenza sul prezzo delle voci riscontrate anomale fosse, come dedotto in ricorso, pari allo 0,104%, raggiungendo la medesima per contro il 27,178% dell'offerta. L'amministrazione aveva ritenuto, già in sede di predisposizione del bando di gara, di selezionare gli elementi dell'offerta ritenuti più significativi, in quanto di peso specifico economico superiore ad una determinata soglia; la sommatoria delle 14 voci indicate dal bando portava ad una complessiva incidenza del 51,977 % sul prezzo. Tale scelta era nota ai concorrenti sin dalla pubblicazione del bando. Dopo due

richieste di integrazione documentale e un incontro, 9 delle quattordici voci di prezzo restavano ingiustificate e la loro complessiva incidenza sull'offerta era agevolmente ricavabile sommando il rispettivo peso specifico predefinito in sede di bando.

In ogni caso il Comune contestava le modalità con le quali i ricorrenti erano pervenuti a sostenere una bassissima incidenza sul prezzo delle voci ritenute anomale. Innanzitutto l'analisi di cui al ricorso risultava limitata alle sole componenti di prezzo riferite ai mezzi; la commissione giudicatrice aveva per contro, contestato anche i prezzi per le lavorazioni e i materiali, chiedendo ad esempio chiarimenti sul costo del misto cementato e, a fronte del preventivo presentato, l'amministrazione aveva contestato un grado di costipazione del cementato del 6%, ritenuto non sufficiente per il tipo di lavorazione. Contestava inoltre l'amministrazione la scorrettezza del metodo di giustificazioni adottato dalla ricorrente la quale, dopo aver dichiarato di avere la disponibilità diretta dei mezzi e non essere riuscita a dimostrarla nel corso del contraddittorio, forniva giustificazioni in relazione ai canoni di noleggio, così sostanzialmente alterando l'offerta. Anche in relazione al riformulato conteggio sui prezzi dei noli i ricorrenti effettuavano una operazione erronea detraendo dai costi dei noli (già impropriamente applicati) sia lo sconto del 7,5% previsto dal bando proprio in riferimento al prezzario regionale, sia il 24,3% per utili e spese generali, per altro in caso di nolo da computarsi in capo al noleggiante e non all'appaltatore.

Quanto alla sussistenza di analitica motivazione per le varie contestazioni mosse appariva sufficiente la lettura dei verbali di gara. Infine l'urgenza di stipulazione del contratto risultava suffragata da due distinte ed autonome motivazioni, tra le quali la concessione da parte della Regione di un premio

di € 365.160,00, la cui erogazione era condizionata alla tassativa conclusione dei lavori entro il 24 settembre 2010, a fronte di un tempo di esecuzione opere stimato in 300 giorni.

Si costituiva la controinteressata chiedendo l'estensione del contraddittorio alla SMAT s.p.a. in quanto soggetto che aveva sottoscritto, in data 25 settembre 2009, il contratto di appalto. Nel merito evidenziava come le voci restate ingiustificate ammontassero al 48,669% dei costi da giustificare e a circa il 25% dell'offerta. Quanto ai diversi conteggi prospettati da parte ricorrente contestava che si potessero compensare voci anomale con altri prezzi eventualmente in eccesso rispetto al prezzario; né d'altro canto valeva giustificazione il raffronto con il prezzario regionale. L'appaltatore che offre prezzi anomali è infatti tenuto a comprovare per quali specifiche ragioni afferenti al proprio processo produttivo è in grado di sostenere i bassi prezzi; rispetto ai prezzi più elevati, poi, il maggior prezzo non si traduce necessariamente in utile compensabile, poiché potrebbe essere l'esito di costi specificatamente elevati relativi al singolo immobile.

Fissata l'udienza di merito parte ricorrente depositava ricorso per motivi aggiunti, impugnando per illegittimità derivata in ragione dei medesimi vizi contestati in ricorso, anche i verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva.

Parte resistente ribadiva l'assunto per cui le voci di cui era stata richiesta giustificazione preventiva si appalesavano particolarmente significative anche solo considerando il fatto che, a fronte di una offerta composta di 186 voci di prezzo, era stata chiesta giustificazione di n. 14 voci; era per altro evidente, nel caso di specie, l'analiticità tanto delle contestazioni che delle giustificazioni, a fronte delle quali non occorreva alcuna ulteriore fase valutativa. Sulle specifiche giustificazioni ribadiva le tesi difensive già

svolte, precisando che, ai fini di un eventuale giudizio di non anomalia, non si poteva comunque tenere conto di documenti e giustificazioni non prodotti per il contraddittorio.

In relazione alle singole voci di prezzo contestate l'amministrazione aveva evidenziato che mancava la documentazione comprovante le caratteristiche dei mezzi escavatori utilizzati, risultavano omessi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed era sottostimato il costo del manovratore e del carburante; in relazione ai materiali la stazione appaltante aveva contestato la mancanza di sfridi e l'insufficiente grado di costipazione del cemento. Analoghi errori venivano riscontrati per altri mezzi (pala "Case", fresatrice, spazzatrice, escavatori) e per la compattazione del tout-venant e del misto-cemento. Mancavano inoltre il costo del taglio dell'asfalto e dell'allontanamento dell'asfalto tagliato. A fronte delle suddette contestazioni la ricorrente forniva giustificazioni contraddittorie, ovvero le ometteva proprio; in alcuni casi le frazionava (erano necessarie due integrazioni documentali e un incontro in contraddittorio) e spesso cadeva in evidenti contraddizioni a fronte delle quali, per non modificare l'offerta, l'ATI ricorrente si vedeva costretta a dichiarare di rinunciare all'utile di impresa. Se pure in giurisprudenza si ritengono tollerabili lievi aggiustature degli elementi dell'offerta in sede di giustificazione, soprattutto quando indotte dal decorso del tempo, nel caso di specie in più occasioni la ricorrente, a soli due mesi dalla presentazione dell'offerta e senza obiettivi mutamenti delle condizioni di mercato aveva addotto ingiustificate modifiche. Ne risultava comprovata la ritenuta anomalia dell'offerta anche alla luce della contraddizione e inidoneità intrinseca delle giustificazioni. Ribadiva per il resto le difese svolte; quanto all'impugnazione del contratto ne deduceva l'inammissibilità per difetto di giurisdizione.

All'udienza del 17.12.2009 la causa veniva discussa e decisa.

DIRITTO

Non può trovare accoglimento la richiesta di preliminare integrazione del contraddittorio nei confronti della SMAT s.p.a. formulata dalla controinteressata Itinera s.p.a.; come risulta dal bando di gara la SMAT è soggetto interessato per la sola fase di stipulazione ed esecuzione del contratto (per altro limitatamente a due dei quattro lotti posti a base di gara); per contro unico soggetto deputato alla gestione della gara (qui in contestazione) quale stazione appaltante è il Comune di Bardonecchia. Né i possibili riflessi che la decisione relativamente alla gara può indurre come conseguenza necessitata sui successivi atti negoziali (di cui per altro è ampiamente controversa l'appartenenza alla giurisdizione del GA) trasformano in litisconsorti necessari delle contestazioni strettamente afferenti la fase di evidenza pubblica soggetti che nessun ruolo hanno avuto in detta fase.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta che la stazione appaltante, in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta, avrebbe ommesso di effettuare il prescritto giudizio di sintesi delle singole anomalie riscontrate, e quindi violato il disposto dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006 che impone non di sindacare ogni specifico eventuale errore nella predisposizione dell'offerta, bensì di vagliarne la complessiva attendibilità e sostenibilità.

Cita a sostegno della propria tesi in particolare la ricorrente la sentenza n. 2858 del 2008 di questo TAR. Il collegio, pur ribadendo la condivisione dei principi ivi affermati, ritiene che gli stessi non si attaglino al caso di specie. L'esclusione della ricorrente è avvenuta in esito ad un contraddittorio prolungato ed analitico; la ricorrente si è vista richiedere per due volte

integrazioni documentali e quindi è stata invitata ad un incontro deputato al vaglio delle contestazioni di anomalia mosse.

E' dirimente che i giustificativi richiesti non hanno avuto riguardo indiscriminatamente ad ogni voce di prezzo (la gara ne contemplava 186), bensì a 14 voci specifiche e predeterminate dal bando, selezionate proprio in ragione del particolare peso specifico che ciascuna di esse aveva (superiore all'1,5%) nella formulazione dell'offerta. Tale scelta da parte della stazione appaltante non solo non è penalizzante per i concorrenti ma se mai è sintomo di trasparenza (poiché è preannunciato chiaramente su cosa verterà la verifica di anomalia) e consente ai concorrenti di meglio predisporre l'offerta e connesse giustificazioni; la predefinizione in sede di bando dei parametri soggetti a valutazione non ha compresso né limitato il giudizio di anomalia, svoltosi anzi con estrema analiticità e ampia possibilità di contraddire da parte della ricorrente. Ne risulta evidente che, qualora all'esito del contraddittorio, non siano giustificate, come accaduto nel caso di specie, nove delle voci di prezzo indicate dal bando, il peso specifico complessivo di tali voci sull'intera offerta è agevolmente desumibile dalla mera combinazione aritmetica della percentuale di incidenza già enunciata in sede di bando e il numero delle voci ritenute ingiustificate; né è sostenibile, se non con esasperato formalismo, che il giudizio di sintesi è mancante solo perché all'esito dell'analitico contraddittorio, e dopo aver individuato le voci ritenute "complessivamente non giustificate", la stazione appaltante non ha redatto un prospetto riassuntivo di espressa combinazione delle percentuali già indicate dal bando con le voci considerate non attendibili. La correttezza di un procedimento nel quale la ritenuta anomalia di voci significative di prezzo è sufficiente per inferirne l'inaffidabilità complessiva dell'offerta è

stata più volte affermata dal supremo consesso amministrativo, secondo cui “il provvedimento finale che abbia argomentatamente dedotto l'insufficienza dei chiarimenti forniti, poiché muove dal presupposto della significatività delle voci di prezzo contestate, non deve diffondersi anche in una valutazione d'insieme dell'offerta, con una ulteriore e formalmente autonoma sua valutazione globale (Cons.St., sez.V. 18 settembre 2008, n. 4493). Con l'enucleazione delle voci di prezzo più significative, la disarticolazione dell'offerta risulta solo apparente, in quanto è da presumere che quelle voci incidano sulla serietà ed affidabilità dell'intera offerta, di modo che, accertata l'incongruità degli elementi giustificativi presentati e di conseguenza delle sottostanti voci di prezzo, non occorre che quel giudizio di incongruità sia anche suffragato da un ulteriore, separato, giudizio di incongruità della globalità dell'offerta (Cons. St., sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2879; Cons, St., sez. IV, 30 luglio 2003, n. 4409).” (Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3688).

Contesta ulteriormente parte ricorrente che sarebbe mancato il giudizio di sintesi anche all'interno del vaglio delle singole voci considerate non giustificate; in pratica le varie voci di prezzo sarebbero state considerate globalmente inattendibili, pur a fronte di contestazioni di dettaglio, relative solo ad alcuni degli elementi delle voci stesse. Deve premettersi che, come ovvio, per individuare voci di prezzo significative la stazione appaltante ha selezionato delle lavorazioni di un certo rilievo e quindi a loro volta necessariamente composite (doc. 1 di parte ricorrente, bando di gara, sez. 2, p. 7 “Giustificativi”). A mero titolo esemplificativo costituiva voce di prezzo da giustificare la “fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede”, lo “scavo di materiali per ripristini e risanamenti per una profondità massima di cm. 60 compreso

eventuale dissodamento e disfacimento della pavimentazione bituminosa” ecc. Simili attività complesse, come evidente, si compongono di vari elementi; resta che l’offerente deve essere in grado di spiegare come arriva ad offrire un determinato prezzo per quel prodotto finito. Ora è chiaro che se la stazione appaltante identifica in relazione al prezzo finale proposto almeno due o tre elementi di anomalia e chiede alla concorrente di giustificarli e questa non riesce a farlo nell’ambito della complessiva composizione della voce di prezzo, il prezzo finale è e resta “complessivamente” anomalo, non essendo dato comprendere come l’offerente possa rendere quella prestazione finale a quel prezzo alla luce dei plurimi elementi di anomalia riscontrati e non giustificati. Contrariamente poi a quanto sembrerebbe emergere dal ricorso non è vero che la stazione appaltante si è limitata a contestare la non comprensibilità delle giustificazioni fornite quanto al costo dei mezzi. La lettura del verbale di riunione in contraddittorio del 28.8.2009 (cfr. doc. 10 di parte ricorrente), nel corso della quale si è appunto provveduto ad una valutazione di sintesi delle anomalie riscontrate, consente di evidenziare che, per ogni singola voce di prezzo, è stata riscontrata ben più di una anomalia, aspetto su cui la ricorrente tace anche in sede di ricorso. Per quanto riguarda la prima voce la stazione appaltante ha ad esempio rilevato che non si giustificavano i costi di manutenzione dei mezzi, erano sottostimati il consumo del carburante, il costo del manovratore ed i tempi di lavorazione; per quanto riguarda la terza voce si contestava il grado di costipazione del cemento, dato di non poco conto visto che ne influenza la resistenza finale, oltre al costo dei mezzi e della piastra vibrante. All’esito del puntuale contraddittorio l’amministrazione ha ripreso voce per voce (si veda p. 6 del verbale) sintetizzando il giudizio sulla medesima; ne è

risultato che talvolta la voce “complessivamente” è stata ritenuta giustificata (si veda ad esempio il giudizio della voce n. 11, ove si è precisato che, pur continuandosi a ritenere non giustificato il costo dei mezzi, proprio da una valutazione di sintesi e dalla ritenuta scarsa incidenza del costo dei mezzi sul totale della voce di prezzo in analisi, si è desunta la “complessiva giustificazione” della voce); talvolta “complessivamente” la voce è stata ritenuta non giustificata, con rinvio sintetico alle plurime problematiche evidenziate nel corso del contraddittorio (si veda ad esempio la voce n. 12 ove il giudizio di sintesi di non giustificazione è stato desunto dall’inadeguatezza del costo dei mezzi, dall’inverosimiglianza delle allegazioni sullo sfrido, considerato che la ricorrente ha sostenuto sostanzialmente di essere in grado di lavorare senza scarto, e dalle valutazioni sui quantitativi di misto cemento). Né ovviamente la ricorrente può volgere a proprio vantaggio proprio il dettaglio delle contestazioni per sostenere che si tratterebbe di profili insignificanti; la stazione appaltante ha semplicemente analiticamente esplicitato come è arrivata a ritenere, in sintesi, non giustificata una voce di prezzo ma resta che ha palesemente effettuato un giudizio complessivo voce per voce, a sua volta incidente su voci già preannunciate come significative nel loro peso specifico.

L’analicità del procedimento di contestazione supera ampiamente anche il secondo motivo di ricorso perché, come evidenziato tanto da parte resistente che da parte controinteressata, il verbale di contraddittorio chiarisce punto per punto le argomentazioni della stazione appaltante.

Fallace appare anche la ricostruzione della giustificazione dei prezzi contestati resa in ricorso; al di là della circostanza, già evidenziata, per cui la ricorrente argomenta come se le uniche contestazioni mosse fossero

state relative ai mezzi, mentre ciò risulta contraddetto dal verbale del 12.8.2009, è corretto l'assunto di parte resistente là dove si evidenzia la palese contraddittorietà delle giustificazioni addotte, incluse quelle di cui al ricorso. La ricorrente ha innanzitutto dichiarato di svolgere il lavoro con mezzi di propria diretta disponibilità; dopo ben due richieste di integrazione documentale non è stata in grado di documentare l'effettiva disponibilità e l'idoneità della portata di tutti i mezzi che, secondo l'offerta, avrebbe dovuto utilizzare. In ricorso si propone una ricostruzione dell'offerta utilizzando come parametro i prezzi dei noli dei macchinari contestati; è evidente come ciò alteri la sostanza dell'offerta, posto che un conto è dichiarare di operare con mezzi propri e altro è prendere detti mezzi a nolo; né ovviamente la giustificazione dell'offerta è un mero gioco di numeri per far "tornare" un risultato, sostituendone i componenti a piacimento, dovendosi invece fornire giustificazioni coerenti con quanto si è dichiarato di offrire. Ancora, per dimostrare la scarsa incidenza dell'anomalia la ricorrente, al fine di fissare il parametro di raffronto di sostenibilità dell'offerta (comunque impropriamente individuato nel nolo, estraneo all'offerta), compie una ulteriore operazione logicamente prima ancora che aritmeticamente scorretta, come evidenziato da parte resistente. Viene infatti individuato a parametro il prezzario regionale dei noli decurtato dello sconto previsto dal bando su detto prezzario e ulteriormente dell'importo previsto dal prezzario per utile di impresa e spese generali, pari al 24,3%. Ora è evidente che lo "sconto" previsto dal bando, in astratto, non può che incidere sull'utile di impresa, riducendone il margine; in tal caso tuttavia il secondo dei componenti portati in sottrazione sarà corrispondentemente da ridurre. Certamente non è escluso che la ricorrente, avendo costi più bassi di quelli proposti dal prezzario,

possa recuperare lo sconto su tali minori prezzi ma, in tal caso, l'elaborazione della giustificazione dovrebbe essere ben più complessa, evidenziando tali minori costi e le relative ragioni, e non certo arbitrariamente applicando una doppia decurtazione agli importi utilizzati per riformulare l'offerta dimostrandone l'attendibilità.

Infine la complessiva inattendibilità dell'offerta deriva anche dal progressivo "aggiustamento" delle giustificazioni proposte nel corso del contraddittorio evincibile dagli atti e sul quale, del tutto correttamente, la stazione appaltante ha quindi formato un giudizio di complessiva inattendibilità. Invitata a fornire documentazione della proprietà o leasing dei mezzi e delle loro caratteristiche tecniche la ricorrente forniva documentazione lacunosa; in sede di giustificazioni integrative predisponendo dei "riconteggi" dei costi dei mezzi che avrebbero dovuto tenere conto (sulla scorta delle contestazioni mosse dalla stazione appaltante) dei costi dei manovratori, dei costi di manutenzione e di assicurazione. Tra detti conteggi si annovera l'allegato 3 sub. doc. 13 di parte resistente; per comprenderne la complessiva affidabilità, come evidenziato dalla difesa di parte resistente, basta scorrerne alcune righe. La seconda riga dell'allegato 3 "tabella mezzi d'opera" riguarda i costi di un autocarro mercedes. Gli addendi di costo vengono indicati come segue: assicurazione € 2690,69, tasse € 975,12, manutenzione € 3001,52, se non che il totale di questi addendi nel prospetto sarebbe pari a € 3665,81; alla terza riga si indicano gli addendi di costo di altro autocarro come segue: assicurazione € 2392, tasse € 975,12, manutenzione € 3001,52, se non che il totale di questi addendi nel prospetto sarebbe pari a € 3367,12; alla quarta riga gli addendi di costo vengono riportati come segue: assicurazione € 3189,00, tasse € 378,56, manutenzione € 3001,52, se non che il totale di questi addendi nel

prospetto sarebbe pari a € 3567,52. Errori del genere si ripresentano in quantità dovendosene inferire non certo un singolo errore materiale bensì una complessiva incomprensibilità del prospetto giustificativo.

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento perché la stazione appaltante ha correttamente formulato un giudizio sintetico ed analiticamente motivato la ritenuta inaffidabilità dell'offerta, sicché i primi due motivi si appalesano infondati; né parte ricorrente ha addotto validi elementi che possano inficiare il giudizio complessivamente formulato, posto che neppure in sede di ricorso ha giustificato tutti gli specifici punti contestati; inoltre, tanto nel corso del contraddittorio che in ricorso, ha proposto giustificazioni contraddittorie tra loro e con l'offerta.

Il terzo motivo, poiché presuppone l'illegittimità dell'aggiudicazione che invece non si ritiene riscontrata, resta assorbito.

Stante la complessità della vertenza sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –
Respinge il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO